

L'INVENZIONE DELL'INTENZIONE CRIMINALE. CONCORSO MORALE E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DI VERTICE NELLA PRASSI GIUDIZIARIA ITALIANA DAL CASO NEGRI ALL'AFFARE CRAXI

A INVENÇÃO DA INTENÇÃO CRIMINAL. CUMPLICIDADE MORAL E RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO TOPO DA PRÁTICA JUDICIAL ITALIANA DO CASO NEGRI AO CASO CRAXI

Dario Fiorentino
Scuola Normale Superiore

Resumo:

Desde meados da década de 1970, quando ao judiciário comum foi confiado o "mandato" político e midiático-popular de enfrentar e derrotar fenômenos criminosos como o terrorismo político, a máfia e a corrupção/extorsão de caráter "ambiental", diversos processos penais com características distintivas foram conduzidos na Itália. Essas características dizem respeito às práticas implementadas por magistrados investigadores e tribunais julgadores. O uso de crimes associativos – tanto de natureza política quanto específicos de atividades relacionadas à máfia – logo se tornou um nó górdio em relação à aplicação de disposições legais que tratam não apenas da responsabilidade pelos crimes em questão, mas, sobretudo, do aspecto da participação criminosa conjunta. Um ponto interessante a ser analisado seria os mecanismos de atribuição de responsabilidade penal a promotores, organizadores, líderes e, quando necessário, participantes "qualificados". Trata-se de indivíduos considerados detentores de papéis significativos e proeminentes dentro de uma organização, com base em suas posições hierárquicas. Consequentemente, eles eram responsabilizados por todos os crimes finalísticos cometidos como parte das atividades da associação criminosa.

Palavras-chave: Justiça política. Terrorismo. Máfia. Corrupção

Abstract:

Since the mid-1970s, when the ordinary judiciary was entrusted with the political and media-popular "mandate" to address and defeat criminal phenomena such as political terrorism, the mafia, and "environmental" corruption/extortion, several criminal trials with distinctive features have been conducted in Italy. These features pertain to the practices implemented by investigating magistrates and adjudicating courts. The use of associative crimes—both of a political nature and specific to mafia-related activities—soon became a Gordian knot regarding the application of legal provisions concerning not only the liability for the crimes in question but, above all, the aspect of joint criminal participation. An interesting point to analyze would be the mechanisms of assigning criminal liability to promoters, organizers, leaders, and, when necessary, "qualified" participants. These are individuals deemed to hold significant and prominent roles within a given organization, based on their hierarchical positions. Consequently, they were held accountable for all the purpose-driven crimes committed as part of the criminal association's activities.

Keywords:

Political justice. Terrorism. Mafia. Corruption

Introduzione

Da quando la magistratura ordinaria, verso la metà degli anni '70, è stata investita della "delega" politica e mediatico-popolare per fronteggiare e sconfiggere fenomeni criminali come il terrorismo politico, la mafia, la corruzione/concussione "ambientale", sono stati istruiti e celebrati in Italia alcuni processi penali dai tratti peculiari quanto alle pratiche messe in atto dai

magistrati inquirenti e dalle corti giudicanti. Il ricorso alla tipologia dei reati associativi -tanto di natura politica quanto relativi alla specificità mafiosa- ha presto costituito un nodo gordiano in merito alla applicazione delle disposizioni legali concernenti non solo la responsabilità dei delitti in questione, ma anche e soprattutto la dimensione concorsuale. Un aspetto interessante da analizzare sarebbe, in effetti, quello dato dai meccanismi di attribuzione della responsabilità penale in capo a promotori, organizzatori, dirigenti e, all'occorrenza, partecipi "qualificati", ossia in capo a soggetti ritenuti ricoprire un ruolo importante e di rilievo all'interno di una data organizzazione; e ciò in virtù della circostanza che questi soggetti ricoprissero una posizione di tipo verticistico e che dunque fossero imputati di tutti i delitti-scopo commessi nel quadro di attività del sodalizio criminoso. Nella dimensione teorica e pratica il problema in esame riguarda non soltanto la eventuale coincidenza tra l'appartenenza ad una organizzazione od associazione oggetto di inchiesta penale - unitamente all'analisi delle attività che sostanziano la qualifica di associato o di concorrente- e la zona causale che determinerebbe l'attuazione di un programma criminoso. Esistono, infatti, attività che sono fisiologicamente connaturate e dunque collegate intrinsecamente all'attività di un'associazione, come ad esempio fare proselitismo oppure rappresentare e pianificare i reati-fine, e tali attività possono dunque essere considerate come atti e momenti della catena causale che sfocia poi nella commissione dei singoli delitti. Il problema assume una connotazione inquietante durante i periodi in cui in Italia è maggiormente sentita l'emergenza criminale, dato che si può osservare la tentazione, sempre più forte mano a mano che certe soluzioni si dimostrano mediaticamente "efficaci", di elevare i presunti capi delle associazioni a concorrenti morali attraverso un meccanismo di imputazione praticamente automatico. Un tale meccanismo è stato fondato su una responsabilità oggettiva di vertice, ovvero "di posizione", senza investigare caso per caso sulla effettiva responsabilità di tali presunti capi o dirigenti per quanto riguarda l'apporto causale e personale relativo alla commissione di un reato. È qui che entra in gioco la tematica della causalità psichica dal momento che un dirigente agisce sostanzialmente fornendo direttive, ordini, istruzioni: nella configurazione istruttoria di determinati processi "emergenziali", di grande impatto politico, mano a mano che si sale nella configurazione della scala gerarchica dell'organizzazione che si persegue in giustizia, il contributo prestato dal superiore qualificato come capo perde progressivamente di materialità, fino ad arrivare a configurare una sorta di dolo "virtuale". Si esplora quindi l'oscura dimensione psicologica a mezzo di deduzioni logiche ed argomentazioni tautologiche e circolari, desunte da qualità sintomatiche del modo di "essere" degli imputati.

Di seguito, si analizzeranno, in maniera non esaustiva, alcuni casi-modello in cui i meccanismi di attribuzione della responsabilità penale hanno assunto caratteri particolarmente problematici.

La giurisprudenza degli anni di piombo: il processo 7 aprile

Il 7 aprile del 1979 il sistema del diritto si era risvegliato “all’indietro”, proprio come Aureliano Buendia, il personaggio di *Cent’anni di solitudine*, di Gabriel Garcia Marquez. La macchina del tempo si era inceppata? O stava invece funzionando correttamente?

Quel giorno, professori universitari, giornalisti, intellettuali, militanti della Autonomia Operaia, ribattezzata “Organizzata”, erano stati arrestati. L’accusa era clamorosa: aver diretto il terrorismo italiano di sinistra degli anni di piombo, dai primi passi teorico-propagandistici fino al rapimento e all’omicidio di Aldo Moro¹.

Tra gli arrestati l’imputato simbolo di un’istruttoria che, nata a Padova, si sarebbe poi ramificata in quasi tutta Italia, culminando nel processo romano nel quale si sarebbe contemplata l’accusa di insurrezione armata contro i poteri dello Stato: Toni Negri. Il “motore immobile” della violenza politica italiana degli anni ‘70, il perno logico di un’inchiesta uscita dall’alambicco di un teorema giudiziario. Il teorema del procuratore padovano Pietro Calogero.

Nei mandati di cattura possiamo osservare l’accensione della macchina del tempo: tutti i delitti per cui si procede sono stati commessi dai membri delle Brigate Rosse e di Prima Linea, è risaputo. Ma sono gli autonomi a dover rispondere in prima istanza dei reati di associazione sovversiva, banda armata e poi -dapprima il solo Negri, in seguito pochi altri con lui- di insurrezione armata.

Devono risponderne in qualità di capi, organizzatori, promotori.

Quale struttura criminale era stata scoperta per imputare ai militanti della Autonomia Operaia l’accusa di aver agito in concorso con BR e PL come una sovrastruttura organizzativa e direttiva? Nessuna.

E qui la macchina del tempo inizia ad accelerare; pistoni e congegni si sono scaldati e funzionano a pieno regime: secondo i giudici, gli autonomi fin dai tempi della militanza in Potere Operaio avrebbero non solo teorizzato la lotta politica violenta, armata, la sovversione,

¹Un’analisi di queste istruttorie è stata delineata nel saggio scritto da FIORENTINO Dario e CHIARAMONTE Xenia, *Il caso 7 aprile. Il processo politico dall’Autonomia Operaia ai No Tav*, Mimesis, Law-vithout-Law, 2019 oltre che nel testo di FIORENTINO Dario, *Il processo 7 aprile e il teorema Calogero*, Storia dei grandi segreti d’Italia, Rcs MediaGroup, 2023

la sostituzione dell'arma della critica con la critica delle armi, ma posto proprio le linee d'azione terroristiche da seguire negli anni a venire.

Alla fine la lotta armata è arrivata davvero e per i giudici non vi sono dubbi circa il passaggio lineare dalla parola alla P38; un'ipotesi investigativa, una possibile versione della ricostruzione della storia politica di quegli anni, nella sua traduzione giudiziaria diventa un fatto assodato dal momento in cui gli inquirenti scorgono assonanze linguistiche tra la teorica autonoma e quella brigatista. Tanto basta per economizzare tempo e risorse. Ciò che tutt'al più può costituire un punto di partenza per le indagini, che deve essere dimostrato, è assunto come vero, in maniera logica, incontrovertibile, assiomatica. Una tale assunzione storica, trascritta nel linguaggio del diritto penale ipotizza la Storia.

La macchina del tempo allora aziona i propulsori e attraversa l'iperspazio: gli avvocati degli accusati, appena all'inizio di una pluriennale odissea detentiva nell'attesa attesa del processo, chiedono con forza prove concrete inerenti a specifici comportamenti delittuosi. Mal gliene incolse: uno dei pubblici ministeri dell'inchiesta romana, Guasco, sembra turbato da una simile pretesa difensiva. Com'è possibile -a suo dire- che gli avvocati non abbiano ancora compreso che i giudici non cercano prove concrete, ma tentano di "ricostruire il percorso ideologico che ha condotto gli imputati a commettere i delitti di cui sono accusati"? Perché si aspettano la contestazione di fatti precisi, specifici?²

Nessuna domanda dunque sulla ipotetica struttura direttiva terroristica denominata Autonomia Operaia Organizzata; secondo il procuratore Calogero, essa è un'entità che non si vede, ma si sente, si può percepire. D'altronde, il principale testimone contro Negri è Negri stesso. Perché?

La risposta la fornisce il giudice istruttore romano, Francesco Amato, nella sua ordinanza istruttoria del marzo 1981: la produzione documentale -cioè ideologica- degli imputati riveste un'importanza probatoria capitale, in sé e per sé, avrebbe detto Hegel.

Nel frattempo gli imputati sono in carcere. Le leggi speciali emergenziali e la prassi giudiziaria della sostituzione dei mandati di cattura permettono la trasformazione periodica delle accuse, le quali cadono, vengono riformulate, poi cadono di nuovo per mancanza di indizi e vengono nuovamente rilanciate sempre in ossequio al solito schema triangolare che stritola gli autonomi nelle maglie penali dell'associazione sovversiva, della banda armata e dell'insurrezione. Così per anni, in una meccanica giudiziaria blindata alle ragioni della difesa, in cui fatti sempre diversi vengono qualificati sempre con le stesse fattispecie associative per

² Interrogatorio di Toni Negri del 20 aprile 1979

aggirare i termini di scadenza della carcerazione preventiva. Fino al 1983, quando nella requisitoria del pubblico ministero romano Ciampani, non si parla più di gravi delitti legati al terrorismo, compiuti in concorso con i brigatisti fino al 1979, ma di altri episodi avvenuti non oltre la finestra temporale del 1975: il ratto di una cavalla, il furto di alcuni quadri di valore e di una collezione di francobolli! E l'insurrezione? C'è stata eccome secondo il giudice, anche se non attraverso l'illecita sottrazione di quadri e francobolli: l'insurrezione sarebbe attestata in due righe e mezzo di motivazione riguardanti la ponderosa produzione editoriale degli accusati, unitamente alla partecipazione a numerosi convegni e ad altre iniziative politiche. La vicinanza a Negri completa poi il quadro "probatorio", producendo colpevolezza per "osmosi", dato che per i giudici la contiguità non può non costituire condivisione dell'ideale politico sovversivo e, quindi, concorso e partecipazione alle funzioni direttive della temibile Organizzazione³.

Le avvisaglie non erano mancate: appena due anni prima, nel 1977, nell'ordinanza istruttoria dell'1 agosto contro i redattori della rivista Controinformazione, in odore di infiltrazione brigatista, sospettando che ne fosse la cassa di risonanza mediatica, il giudice istruttore di Torino, Giancarlo Caselli, aveva rivendicato la competenza quanto alla valutazione dei limiti di tollerabilità degli scritti sovversivi per la salvaguardia della tavola dei valori morali e sociali della società democratica.

In questo caso una certa fama dell'imputato -ad esempio quella di esperto e teorico della sovversione o dell'insurrezione- può essere sintomatica; e ove è il sintomo non serve la prova giudiziaria. Il sintomo di infedeltà ai valori sociali vigenti in un determinato frangente storico può costituirne un equivalente funzionale. Il sistema del diritto può allora attivare la propria funzione di memoria e creare una narrazione, una versione della Storia che costituisce la realtà, il terreno sul quale operare. Poco importa che tale narrazione sia storicamente vera o falsa; un teorema logico-giudiziario è un dispositivo circolare, apodittico, tautologico, contenendo nelle proprie premesse anche le conclusioni. È un'invenzione tattica, necessaria, che consente al processo penale di purgare ambienti sociali rivoltosi e di creare -con l'ausilio del sistema-satellite dei mass media- mostri morali di ogni genere.

Un tale *modus operandi*, senza andare troppo indietro nel tempo, lo aveva utilizzato spiegandone il funzionamento in maniera cristallina Andrey Yanuarevich Vychinsky, capo della Procura di Mosca all'epoca dei famosi processi degli anni '30, nei quali era stato inventato il celebre centro anti-sovietico trozkista, oltre al corrispettivo centro sovversivo di

³ Si vedano i documenti contenuti nel dossier del volume già citato, *Il caso 7 aprile*, pp. 75 ss

riserva, durante la resa dei conti intrapartitica dalla quale Stalin sarebbe emerso vittorioso dalle ceneri dei suoi avversari.

Il grande accusatore sovietico aveva scritto nella requisitoria di uno dei grandi processi, quello del 1937, che “il carattere di questa causa penale è tale che proprio da esso viene predeterminata anche la particolarità delle possibili prove. Abbiamo davanti a noi una cospirazione, abbiamo un gruppo di persone che si proponevano di compiere un colpo di stato, che si erano organizzate e nel corso di molti anni avevano promosso e rispettivamente svolto un’attività indirizzata ad assicurare il successo di tale cospirazione, una cospirazione abbastanza ramificata [...] In simili condizioni come si può porre la questione delle prove? Si può porre il problema in questo modo: parlate di una congiura, ma dove ne avete i documenti? Parlate di un programma, ma dove avete questo programma? Queste persone, da qualche parte, hanno un programma scritto? Di questo essi parlano solamente. Dite che si tratta di una banda; ma dove esistono presso di voi delle deliberazioni, dove sono le tracce materiali di questa attività di cospirazione, statuti, verbali, timbri etc.? Io oso sostenere, secondo i fondamenti della dottrina in materia di diritto penale, che in cause concernenti la cospirazione non si possono porre esigenze simili. Non si può pretendere che noi, durante una causa per cospirazione, per tentativo di sovvertire lo Stato, partiamo dal punto di vista che ci fa dire: dateci i verbali e le deliberazioni, dateci i registri dei membri e i numeri di questi registri; non si può pretendere che i congiurati procedano nella cospirazione facendo autenticare dal notaio la loro attività criminosa. Nessun uomo ragionevole, in cause concernenti una cospirazione contro lo Stato, può porre la questione in termini siffatti”. E ancora, continuando, si arriva al punto centrale della questione: “sì, noi possediamo una serie di documenti relativi a tutto ciò” e, richiamandosi ad un saggio di fine Ottocento del giurista William Wills sull’importanza e il valore delle prove indirette, Vychinsky afferma che queste “non di rado possono avere una forza di convincimento superiore a quella delle prove dirette”. Cioè la prova logica.

Quali sarebbero le prove indirette che possono fornire un sostegno alle ricostruzioni del giudice? Secondo il giudice moscovita “in primo luogo c’è un addentellato storico che conferma le tesi dell’accusa in base all’attività dei trozkisti nel passato. Infine abbiamo presenti le asserzioni degli imputati che anche in sé e per sé posseggono un potente significato di prova”. Secondo il grande accusatore, i dirigenti del centro anti-sovietico “debbono rispondere di tutta l’attività criminale dell’organizzazione che dirigevano e di tutti i gruppi nati sul terreno che avevano preparato”⁴.

⁴Si veda il volume di CONTESSI Luigi, *I processi di Mosca. Le requisitorie di Vychinsky, le accuse del breve corso e la denuncia di Khrushchev*, Il Mulino, 1970, pp. 132, 234, 235

L'ultimo principio, a partire dalle istruttorie del processo 7 aprile sarebbe diventato di uso comune nella giurisprudenza italiana, espandendosi a macchia d'olio e venendo utilizzato in molti altri processi per reati di terrorismo e banda armata. Ma ciò non era l'unico portato della macchina del tempo che aveva riattivato la memoria del diritto, dato che il procuratore Calogero, in una intervista rilasciata al Corriere della sera, il 5 luglio 1979, alla domanda del giornalista circa quali prove avesse acquisito a sostegno della costruzione accusatoria che aveva portato alla sbarra gli autonomi, aveva risposto: "Pretendere questo mi sembra ingenuo e sbagliato. L'accusa non ritiene di aver individuato i manovali del terrorismo, ma i loro dirigenti e mandanti. Un dirigente, per la natura stessa del ruolo e del tipo di organizzazione, certamente non va a fare attentati. Sarebbe una rinuncia alla sua funzione che è quella di dirigere e non di eseguire. Non nascondo che è un problema sottile. Abbiamo infatti di fronte un terrorismo peculiare ed originale. Un operatore del terrore non può praticare terrorismo e insieme fare politica. Proprio perchè in un partito ci sono ruoli ben definiti che vanno rispettati: al dirigente il compito di dare direttive, all'organizzatore il compito di organizzare, all'esecutore il compito di eseguire. Perciò non ci si possono attendere, in questo caso, prove di fatti terroristici specifici. Noi abbiamo cercato e crediamo di aver scoperto le prove che accusano i dirigenti del partito armato".

Al netto del carattere paradossale dell'affermazione, per cui l'inesistenza di prove ne costituirebbe l'esistenza, data l'astuzia diabolica degli imputati che non hanno lasciato tracce materiali dietro di sé nella costituzione del cosiddetto Partito Armato, se non la "confessione" offerta dai loro scritti politici, è da sottolineare come Vyschinky operasse in un regime totalitario, rappresentando la pubblica accusa innanzi ad un Tribunale militare speciale, mentre Calogero aveva agito in un regime di democrazia costituzionale, anche se "inquinata" dalla cultura dell'emergenza, ma in cui il potere politico aveva deciso di non attuare strappi costituzionali per fronteggiare il terrorismo, delegando tale compito alla magistratura ordinaria la quale, da organo operante in una situazione di pace sociale si era trovato ad assumere compiti di guerra.

La memoria del diritto aveva poi fatto il resto; anche se alla metà degli anni '80 dei teoremi giudiziari del 7 aprile restavano soltanto le rovine, la dimensione delle prassi giudiziarie istruttorie ne sarebbe uscita irrimediabilmente trasfigurata, impermeabile alle temporalità della legislazione e della cultura giuridica in continua trasformazione, replicabile, all'occorrenza, per fronteggiare nuove emergenze. Come poi è avvenuto nei decenni seguenti, quando il nuovo "giudice di scopo" si è trovato a contrastare il fenomeno mafioso prima e della corruzione politica ambientale poi.

I processi del 7 aprile avevano funzionato come un grande laboratorio in cui era stata sperimentata una formula repressiva inedita per l'Italia repubblicana, le cui prassi avevano reso contemporanea la dimensione non contemporanea del codice genetico del diritto e del processo penale, rendendo vana ogni velleità di riforma in grado archiviare una volta per tutte i fossili penalistici e repressivi dell'esperienza fascista. Le pratiche giudiziarie del 7 aprile avevano impedito al futuro della civilizzazione del diritto penale e processuale-penale di cominciare, tenendolo ancorato ad un presente circolare, elastico, una temporalità immobile, in stato di quiete, nella quale c'è sempre il capro espiatorio di turno, il quale attraverso i processi giuridici e mediatici di criminalizzazione, acquieta gli animi e assolve ciò che, con una formula sempre più spesso svuotata di contenuto, si usa chiamare "democrazia".

La macchina del tempo non si era inceppata. Aveva funzionato alla perfezione.

I metodi istruttori del processo 7 aprile avrebbero lasciato il segno.

Sviluppi giurisprudenziali nel contrasto al terrorismo

Un principio largamente accettato durante gli "anni di piombo" fu formulato nel 1979 durante il processo contro Alunni e le "Formazioni Comuniste Combattenti" dal giudice istruttore di Milano. È da notare che le informazioni sulla struttura dell'organizzazione e i rapporti gerarchici al suo interno erano limitate a quel tempo, anche a causa della mancanza di collaborazione da parte degli imputati coinvolti. Di conseguenza, ricostruire i fatti e identificare gli esecutori materiali dei vari reati risultava difficile. Il giudice istruttore, seguendo la proposta del pubblico ministero, emise un'ordinanza di rinvio a giudizio solo nei confronti degli organizzatori della banda armata, escludendo i partecipanti. Fondamentalmente, basandosi sulle rivendicazioni dei crimini, questi venivano attribuiti all'associazione criminale; la responsabilità dei leader era dedotta dal loro ruolo chiave all'interno dell'organizzazione, poiché contribuivano essenzialmente all'approvazione del programma ideologico e dei delitti specifici. L'ordinanza di rinvio a giudizio stabiliva che per i soggetti di alto livello all'interno della banda armata, il coinvolgimento morale nella commissione dei singoli reati fosse un elemento necessario e obbligatorio, una deduzione che fu confermata sia in primo che in secondo grado. Furono applicati due criteri "correttivi", uno temporale e uno spaziale: la Corte specificò che le conseguenze legali dovessero riguardare coloro che erano capi o organizzatori al momento del reato e nel territorio in cui la banda operava. Tuttavia, è stato osservato che questi criteri, lontani dall'essere una correzione "ortopedica" rispettosa del principio della personalità della responsabilità penale, rappresentano piuttosto una conferma dell'automatismo con cui viene

condotto il ragionamento giurisprudenziale in casi simili, senza garantire una valutazione accurata dell'attribuzione delle singole condotte concorsuali.

Le sentenze menzionate evidenziano la necessità di rispettare il principio della personalità della responsabilità penale. Tuttavia, per valutare i contributi individuali, si fa principalmente riferimento alla divisione dei ruoli degli imputati all'interno dell'organizzazione: vengono distinti tra organizzatori e partecipanti, e l'attribuzione di responsabilità morale viene automaticamente collegata al ruolo di organizzatore⁵.

Questo approccio probatorio potrebbe essere accettabile se venissero considerati più dettagli sulla struttura e sul funzionamento dell'associazione. Le motivazioni delle sentenze, però, non approfondiscono i rapporti precisi tra la base e il vertice della banda armata, né spiegano quale controllo i soggetti in posizione apicale potessero esercitare.

Sembra che le sentenze abbiano applicato automaticamente una regola d'esperienza che presume la responsabilità degli organizzatori. Tuttavia, un'applicazione meccanica di questa regola sembra dipendere da una sorta di "presunzione" di concorso.

Una menzione speciale va alla sentenza della Corte di Assise di Brescia riguardante l'attività terroristica dei cosiddetti NAPO (Nuclei Armati per il Potere Operaio) e NAC (Nuclei Armati Comunisti). Qui si sostiene che i vertici di tali associazioni devono rispondere di concorso morale perché hanno dato il loro consenso e contributo, almeno a livello psicologico, alle attività criminali, partecipando attivamente all'organizzazione con l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti contro obiettivi specifici.

L'applicazione di una regola d'esperienza che presume che i soggetti di alto livello all'interno di un'organizzazione siano concorrenti morali nei reati scopo sembra basarsi sull'idea che l'adesione all'associazione sia equivalente all'attività dell'associazione stessa.

Le sentenze spesso associate a un orientamento giurisprudenziale meno garantista e più incline a logiche di semplificazione emergenziale riguardano i reati commessi dai militanti di base delle Brigate Rosse⁶.

Ad esempio, nella sentenza Acella si stabilisce che è sufficiente verificare, episodio per episodio, che i reati non siano stati occasionali o compiuti eccezionalmente di propria iniziativa da una brigata o da singoli militanti, per attribuire la corresponsabilità a tutti i membri della direzione di colonna. Data la collegialità dell'organo e la frequenza dei contatti, si presume che i membri della direzione non potessero rimanere esclusi dalle decisioni importanti, come quelle relative ad aggressioni contro persone, irruzioni ed assalti.

⁵Giudice Istruttore, Milano, 11 settembre 1979

⁶Corte di Assise, Brescia, 22 ottobre 1983

Inoltre, la motivazione della sentenza stabilisce che anche gli altri membri della banda sono responsabili, a titolo di concorso morale, dei reati commessi dai partecipanti della banda armata nell'attuazione del programma comune, se hanno svolto un ruolo essenziale nell'individuazione degli obiettivi criminali.

L'orientamento giurisprudenziale dell'epoca si concentrava principalmente sull'individuazione dei soggetti con qualità di capo o organizzatore attraverso una ricostruzione della struttura dell'organizzazione. In secondo luogo, si cercava di fondare il concorso morale sulla base di un presunto carattere essenziale per l'associazione, salvo prova contraria del coinvolgimento di tali soggetti nel singolo delitto⁷.

La sentenza Azzolini offre un chiaro riferimento all'allarme sociale causato da queste formazioni, particolarmente strutturate, le quali rendevano praticamente impossibile risalire ai veri mandanti dei singoli delitti. Di fronte a questa difficoltà, si è adottata un'interpretazione evolutiva dell'istituto del concorso morale, che prescinde dalla dimostrazione di una partecipazione diretta al singolo delitto. Tuttavia, è stato sottolineato che la responsabilità a titolo di concorso morale non può mai trasformarsi in responsabilità per fatto altrui.

Il riferimento al divieto di responsabilità per fatto altrui sembra astratto rispetto all'enfasi posta sull'essenzialità per l'organizzazione della presenza dei "partecipi qualificati".

Anche se l'opera di questi soggetti non era direttamente collegata alla commissione materiale del singolo delitto, essa era strumentale e logicamente collegata ad esso. Pertanto, il semplice assolvimento del proprio ruolo essenziale all'interno dell'associazione contribuiva causalmente al verificarsi dell'evento criminoso⁸.

La sentenza Andriani segue esattamente la stessa linea di pensiero. La Corte non esclude che gli esecutori materiali dei delitti debbano essere responsabili, ma enfatizza l'incriminazione dei vertici secondo l'articolo 110 del codice penale, basata sul ruolo svolto e sulle precise responsabilità assunte, a meno che il soggetto non dimostri o non risulti del tutto estraneo alle diverse fasi deliberative, preparatorie ed operative⁹.

In tutte e tre le pronunce, viene effettivamente esaminata attentamente la struttura e il funzionamento della banda, attribuendo la ricchezza di particolari al contributo particolarmente affidabile fornito dai "pentiti" alle indagini. Tuttavia, nonostante i giudici di merito dichiarino il rispetto dei principi costituzionali, affrontano l'ostacolo riclassificando i programmatori come istigatori - senza specificare il tipo di contributo concorsuale in sede processuale - e collegando

⁷ Ass. Torino, 26 luglio 1983, Acella e altri, in *Foro it.*, 1984, II, 187.

⁸ Ass. Genova, 26 febbraio 1983, Azzolini e altri, in *ibidem*

⁹ Ass. Roma, 24 gennaio 1983, Andriani e altri, in *ibidem*

le attività dell'associazione alla partecipazione di persone nel reato-fine. Questi due aspetti sono strettamente collegati. Infatti, l'esame dettagliato della struttura e del funzionamento dell'organizzazione può diventare problematico quando l'analisi si concentra sulle attività connesse alla condotta associativa per poi attribuirle un ruolo causale nella realizzazione del delitto programmato. L'equiparazione tra capi e istigatori del reato-fine porta a una responsabilità oggettiva basata sul possesso di una posizione di supremazia o all'affermazione che l'attività criminosa associativa stessa costituisce un elemento di concorso nelle fattispecie plurisoggettive riguardanti l'esecuzione dei delitti programmati.

Quando l'epoca degli "anni di piombo" sembra essere giunta al tramonto, la Corte di Cassazione ha avuto l'opportunità di esprimersi su un caso che, secondo la maggioranza degli esperti, rappresenta una svolta verso una maggiore tutela dei diritti individuali, da tempo attesa.

Il processo alle Unità' Combattenti Comuniste: il caso Leoni

Riguardo alla banda armata nota come "Unità Combattenti Comuniste", la Corte suprema cerca di chiarire la confusione derivante dall'intersezione tra il reato associativo e le norme che regolano il concorso di persone in un reato.

Il primo giugno del 1985 una sentenza della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, PG in quel procedimento il compianto giudice Scopelliti, stimolava alcune riflessioni intorno ad un processo tanto controverso all'epoca quanto sconosciuto o dimenticato oggi. La questione che gli osservatori più attenti del periodo ponevano alla pubblica attenzione era la seguente: la cultura dell'emergenza, portato di dieci anni di lotta armata in Italia, stava tramontando¹⁰? Da molti mesi si auspicava il superamento di tale cultura e delle prassi giudiziarie che ne rappresentavano il sintomo più inquietante; si discuteva del recupero della priorità della legge e delle garanzie a tutela degli imputati nei processi per terrorismo, del ripristino, insomma, dei costumi di quella civiltà giuridica secondo i quali un procedimento penale non avrebbe dovuto rappresentare una crociata contro gli imputati, bensì un momento istituzionale volto ad accertare la commissione o meno di un reato. Se fino all'inizio degli anni '80 la fase del processo penale più duramente colpita dalla cultura dell'emergenza era stata quella istruttoria, caratterizzata da lunghe carcerazioni preventive utilizzate alla stregua di pene anticipate, dall'emissione di mandati di cattura a catena per bypassare ogni scadenza dei termini che avrebbe consentito la liberazione di un convenuto,

¹⁰MASTROGIACOMO Daniele, *Per la Cassazione è finita l'emergenza del terrorismo*, Repubblica, 2-6-1985

dall'assenza di qualsivoglia forma di contraddittorio, dalla disparità di poteri tra accusa e difesa, dalla proliferazione di inchieste penali per i medesimi fatti-reato le quali si accavallavano nel tempo e nello spazio moltiplicando i potenziali cumuli di pena, il processo oggetto di questa sentenza della Cassazione mostrava un salto di “qualità” nei meccanismi della repressione: il passaggio dell'epistemologia inquisitoria nella quale le garanzie dell'imputato collassano, diventando quest'ultimo paziente inerme innanzi all'incedere monologante degli accusatori, dalla fase istruttoria a quella giudicante del processo, in cui, fino al 1982, la cultura della giurisdizione era riuscita a restare impermeabile a certe storture.

Anche se i giudizi dei garantisti dell'epoca restavano cauti e ponderati, la sentenza della Cassazione che annullava il giudizio di appello per associazione sovversiva e banda armata nei confronti degli aderenti delle Unità Comuniste Combattenti lanciava un contro-segnale preciso in tal senso; secondo la suprema corte, ogni persona doveva essere giudicata ed eventualmente condannata per i reati che aveva effettivamente commesso: non si poteva rispondere di concorso morale in un delitto per il solo vincolo associativo. La partecipazione di un imputato ad un'organizzazione eversiva avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso prove dirette e l'accusa avrebbe dovuto sostenere l'onere di una tale dimostrazione probatoria. Richiamando il contenuto dell'articolo 27 della Costituzione, la Cassazione ribadiva il carattere personale della responsabilità personale, sottolineando come nessuno fosse punibile per un fatto altrui e che i provvedimenti giudiziari, oltre a poggiare su prove e testimonianze, dovessero essere adeguatamente motivati, tenendo anche in considerazione la condotta processuale degli imputati.

Per questi motivi, le condanne del giudizio di appello venivano annullate in seguito ai ricorsi dei convenuti condannati nei primi due gradi di giudizio.

Caduti così i presupposti di una certa utilizzazione del concorso morale e ristabilendo l'obbligo di provare e motivare un verdetto giudiziario, crollavano anche i fondamenti sulla cui base Andrea Leoni era stato condannato a 30 anni in primo grado e a 14 anni nel giudizio d'appello in quanto “capo occulto” e ideologo delle UCC.

Se la sentenza di appello era stata considerata ingiusta, le polemiche suscitate dal verdetto del giudizio in Corte d'Assise, a Roma, avevano sollevato proteste e polemiche molto aspre, per la prima volta anche al di fuori dell'alveo tradizionale che comprendeva i cosiddetti garantisti. Il caso Leoni, studente di architettura praticamente sconosciuto all'epoca dei fatti poi divenuti oggetto dei procedimenti penali, era diventato -e non a torto- un caso nazionale, il simbolo di un processo, quello alle UCC, oggi giacente nell'oblio, ma all'epoca considerato alla stregua di un vero e proprio museo degli orrori giudiziari.

Se la sentenza di primo grado emessa il 23 novembre 1982 aveva suscitato polemiche vivaci, il deposito delle motivazioni, agli inizi di maggio del 1983, aveva nuovamente infiammato gli animi, portando molti osservatori di quel periodo -Cacciari, Rodotà, Bronzini, Neppi Modona, Manconi, Ferrajoli, Boato per citarne alcuni- a sollevare pesanti censure all'impianto generale politico-giudiziario di un processo costruito su logiche di guerra e considerato il culmine dell'aberrazione delle prassi emergenziali, quasi una sorta di integrazione dei canoni del processo-guerriglia sperimentato qualche anno prima a Torino dagli imputati del nucleo storico delle Brigate Rosse¹¹.

Il giorno successivo alla sentenza di primo grado, il 24 novembre 1982, il Manifesto titolava: Pene spietate per un piccolo processo. È una logica di guerra. E i motivi non mancavano, data soprattutto la storia delle UCC. Una storia breve quella di una banda la cui vita è durata all'incirca un anno, essendo stata fondata nel mese di giugno del 1976 e disciolta nell'estate dell'anno successivo, anche se il giudice istruttore D'Angelo, nell'ordinanza di rinvio a giudizio ne aveva prolungato artificialmente la durata a tutto il 1978; una storia che si concludeva due volte: la prima con l'auto-scioglimento e la seconda col rinvio a giudizio di 31 imputati sui quali gravavano ben 60 capi d'imputazione, sullo sfondo dei reati politici di associazione sovversiva e di banda armata e di possibili collusioni con la 'ndrangheta calabrese.

Ma, a parte le accuse per i reati associativi politici, la contestazione dei delitti specifici ai singoli imputati sembrava sollevare una enorme contraddizione tra la effettiva consistenza della banda, la sua durata e il ruolo svolto nel panorama lottarmattista dell'epoca.

Come si era arrivati all'arresto dei membri delle UCC?

Nel mese di luglio del 1979, a Vescovio, in provincia di Rieti, era stato scoperto un casale di campagna all'interno del quale erano stati trovati i resti di una cella insonorizzata, alcune armi automatiche, una modesta quantità di esplosivo oltre a munizioni e dispositivi di innesco¹².

I proprietari del casale, i cugini Bonano, una donna, Ina Maria Pecchia e Piero Cestié, non appena tratti in arresto iniziavano a collaborare con gli inquirenti, permettendo a questi ultimi di emettere diversi mandati di cattura nei confronti di persone che, all'inizio degli anni '70 avevano militato in Potere Operaio o in altre organizzazioni della sinistra extraparlamentare.

¹¹MANCONI Luigi, *Il processo-guerriglia*, Il Messaggero, 18-7-1984

¹² ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE CLAUDIO D'ANGELO RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE N. 2030/79A CONTRO LE UNITÀ COMUNISTE COMBATTENTI, IN COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DELITTO MORO, 1970-1983, VIII LEGISLATURA, PP. 10 SS

Le loro dichiarazioni avevano permesso di ricostruire le attività delle UCC, le quali in sostanza si configuravano come un'organizzazione di piccole dimensioni, con poche armi, sprovviste di un programma politico omogeneo, i cui aderenti erano sparsi un po' dappertutto in Italia e si riunivano di rado e che, soprattutto, erano contrari all'omicidio politico.

Tra i fatti più eclatanti attribuibili alle attività di questa banda si possono ricordare le gambizzazioni di Vittorio Morgera, funzionario del Poligrafico dello Stato, e dei librai romani Franca Maraldi e Carlo Alberto Alfieri; la rapina al club Méditerranée di Nicotera, in Calabria, probabilmente per auto-finanziarsi; le incursioni nelle sedi di Radio Città Futura e di Radio Radicale per “sequestrare” o distruggere documenti; gli attentati dinamitardi, contro i calcolatori elettronici alla sede della Schenk di Milano e dell'Intersind di Palermo; l'irruzione nella sede della Liquichimica di salina Jonica, in Calabria; il sequestro del grossista di carni romano Giuseppe Ambrosio, poi liberato dai carabinieri, per il cui rilascio le UCC avevano chiesto la distribuzione di 710 quintali di carne al prezzo politico di millecinquecento lire¹³.

Il processo alle UCC era poi iniziato il 5 marzo del 1982; la sentenza di primo grado, del novembre dello stesso anno, aveva visto la condanna di Andrea Leoni e Guglielmo Guglielmi a 30 anni di reclusione, mentre altri 19 dei 31 imputati subivano pene che oscillavano dai 18 ai 25 anni di reclusione.

Sentenza esemplare per una banda “minore”, quasi a voler dare un segnale, ad indicare, come era stato osservato, la strada maestra che i magistrati avrebbero dovuto seguire in futuro giudicando gli imputati in processi per terrorismo ed eversione; pene pesanti erano state comminate anche ai cosiddetti pentiti i quali erano stati simultaneamente creduti e non creduti, utilizzando le loro dichiarazioni per le condanne e non considerandole nei casi in cui scagionavano alcuni dei convenuti, come Andrea Leoni, né tanto meno per l'applicazione degli sconti di pena previsti dall'apposita legge del 1982, ritenuta dal PM Margherita Gerunda “una ingenuità del legislatore”. In più, nel caso di Leoni, erano state utilizzate le dichiarazioni di altri due pentiti, Libardo e Donat Cattin, provenienti da altri fascicoli processuali, mai ascoltando in aula i dichiaranti, i quali avevano solamente supposto che Leoni fosse vicino all'area della rivista Senza Tregua, i cui membri sarebbero successivamente confluiti in Prima Linea.

Si era trattato di una sentenza pesantissima, emessa proprio nel momento in cui le riflessioni sulla dissociazione e sulla eventuale forma giuridica da conferirle muovevano i primi passi; una sentenza definita “confusionaria” che non teneva in conto una categoria intermedia

¹³Ordinanza D'Angelo, cit., pp. 27 ss

tra quelle degli irriducibili e dei pentiti, ovvero quella di coloro che, come Leoni, avevano protestato la propria totale estraneità ai reati contestati¹⁴.

A ogni buon conto si trattava anche di una sentenza utile al dibattito sul superamento della cultura dell'emergenza dal momento che per superarla occorreva conoscerla; e la sentenza sulle UCC si prestava bene, facendo il paio con gli atti istruttori dei processi facenti parte della galassia 7 aprile, l'inchiesta giudiziaria condotta tra Padova e Roma che aveva distrutto l'Autonomia Operaia ritenendone i membri i dirigenti occulti delle BR e del terrorismo rosso, a causa delle assonanze linguistiche della produzione intellettuale di alcuni imputati erroneamente interpretate come sovrapponibili ideologicamente ai documenti e ai comunicati dei brigatisti; da un tale assunto apodittico erano derivate numerose inchieste per associazione sovversiva, banda armata e insurrezione armata contro i poteri dello Stato calibrate unicamente sulla cosiddetta prova logica e sull'impiego illimitato del concorso morale per connettere la responsabilità dei presunti capi-ideologi agli atti concreti di terrorismo perpetrati a partire dalla metà degli anni '70, nel buco nero della responsabilità (ideologica) collettiva ed oggettiva.

La sentenza contro le UCC recepiva e integrava le prassi giudiziarie istruttorie dei processi dell'inchiesta 7 aprile, rappresentando un documento prezioso per osservare le conseguenze estreme cui può condurre l'impiego delle procedure giudiziarie per fini politici, in questo caso -come vedremo a breve- per il linciaggio morale e storico dell'imputato.

Le impostazioni della sentenza che rappresentano le più gravi storture della cultura della giurisdizione improntata ai principi costituzionali sono state molteplici: in primo luogo si può segnalare il prologo, interamente dedicato alla cosiddetta “cultura della violenza”. Questa parte della sentenza non prendeva in considerazione documenti politici delle BR o di PL, né tanto meno si appoggiava a considerazioni derivanti dalla storia delle UCC: si operava nel prologo una criminalizzazione indiscriminata della ideologia e delle pratiche di contestazione di tutta la sfera della sinistra extraparlamentare, presentata e qualificata come la causa principale dell'avvento del terrorismo. In questa stigmatizzazione si mescolavano elementi eterogenei: dai corsi universitari delle 150 ore fino a chi sobillava le masse denunciando “lo Stato delle stragi, della corruzione e degli scandali”; fino a prendere di mira chi lanciava campagne politiche contro la repressione nelle università “divenute centri di cultura della violenza”, tollerata e finanche protetta e favorita “da singoli e istituzioni”¹⁵.

¹⁴NEPPI MODONA Guido, *Quella sentenza tutta da rifare...*, Repubblica, 6-5-1984

¹⁵FERRAJOLI Luigi, *L'imputato come nemico: un topos dell'emergenza*, Dei delitti e delle pene, 1984, pp. 583-83

Secondo il giudice di primo grado, la cultura della violenza sarebbe stata consustanziale al “terrorismo della parola che procede di pari passo al terrorismo materiale”. Andrea Leoni era stato incaricato di insegnare la lingua inglese nei corsi di 150 ore alla facoltà di Architettura dell'università di Milano: ma secondo i giudici “cosa insegnasse Leoni è chiaro [...] al punto da rinfrescare le sue nozioni di inglese forse soltanto per essere assunto come docente, dato che poi agli operai non insegna questa lingua straniera ma una materia più attuale, quella della lotta armata”. Già definito in sede istruttoria come “individuo di vasta e profonda preparazione teorica anche per la sua decennale militanza politica che in Potere Operaio affonda le sue radici [...] collegato con gli ideologi, i cantori e gli strateghi della lotta armata e della guerra civile”, Leoni è considerato dalla Corte d'Assise di Roma come “il padre o tra i padri della lotta armata in Italia”. Non era accusato di aver commesso nessun delitto specifico, ma nonostante ciò la corte finiva col considerarlo “l'ideologo e il regista delle Unità Combattenti Comuniste, colui che imposta politicamente i programmi e l'ideologia da attuare con la lotta armata, l'ideologo itinerante che porta l'eversione ed il terrorismo in campo nazionale, il terrorista itinerante il cui percorso di vita coincide, purtroppo, con il percorso politico militare le cui tappe sono tutte prove imponenti della sua personale responsabilità [...] è il deus ex machina, il vertice strategico, politico, militare del movimento rivoluzionario, dell'Autonomia Organizzata, vertice che persegue una finalità di egemonia terroristica e rivoluzionaria creando, favorendo e coordinando, forse anche all'insaputa dei gruppi operativi, nuclei di guerriglia, comitati collettivi, cellule, squadre del terrore e della rivoluzione di lunga durata”¹⁶. Enfatizzare in questo modo la figura di Leoni, segno di una pregiudiziale criminalizzante assai spiccata da parte dei giudici, come si nota dagli epiteti che gli vengono riservati in altre parti del documento, serviva a proporre un'immagine delle UCC tale da “promuoverle” da piccola banda periferica, anche se operante in svariate città italiane, ad “organismo di cerniera” tra BR e Autonomia Operaia per unire in un solo gruppo, secondo il noto teorema Calogero, tutti i movimenti di lotta armata. Le UCC venivano presentate allora come un'organizzazione nazionale articolatissima, dotata di doppi livelli e di nuclei territoriali e logistici polivalenti suddivisi nei settori di Attacco, Informazioni, Tecnica etc etc.

Secondo i giudici dunque “così il cerchio si chiude e prova e controprova, deduzione e induzione, processo di analisi a monte ed a ritroso portano ad un'unica sintesi: Leoni Andrea, ideologo del terrorismo, è uno degli elementi più importanti nella teoria e nella pratica di

¹⁶Tribunale di Roma, Sentenza 22-11-1982, pp. 91-93

quell'organizzazione che è alla fonte di tutto il terrorismo nazionale del periodo”¹⁷. Sulla base di quali prove Leoni aveva assunto il ruolo di padre della lotta armata in Italia che appena tre anni prima era stato attribuito a Toni Negri? In merito esiste un solo elemento indiziario, peraltro vago: una dichiarazione resa da Ina Maria Pecchia nel luglio 1979 la quale avrebbe incontrato Leoni ad un dibattito d'area nella primavera del 1976, cioè prima che le UCC fossero fondate. Nulla di più. “Prove” a carico vengono però considerate l'incarico ai corsi delle 150 ore, il fatto che Leoni conoscesse diversi imputati inquisiti poi per terrorismo, a partire da quelli coinvolti nel processo 7 aprile, l'essersi trasferito a Milano, “il centro dell'eversione nazionale”. Secondo i giudici tutti “fatti sintomatici gravissimi della sua penale responsabilità”. Si accordava inoltre credibilità ai “si dice” di Libardi e Donat Cattin, senza mai ascoltarli in aula, come accennato, né in corte d'Assise né tanto meno in appello, anche se nelle loro dichiarazioni i due avevano semplicemente supposto che Leoni fosse vicino a certi ambienti politici, non fornendo nessuna indicazione certa in tal senso; al contrario si ritenevano inattendibili i pentiti interni alle UCC quando questi dichiaravano non solo di non conoscere Leoni, ma addirittura di non averne mai sentito parlare. Paradossalmente, la sentenza di primo grado, nella sua abnormità, era stata più coerente di quella d'appello, dato che in questo giudizio i pentiti erano stati ritenuti attendibili, creduti, ma Leoni, benché scagionato totalmente da questi ultimi era stato condannato comunque a 14 anni di reclusione.

In primo grado invece, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a discarico erano state ritenute come una “reticenza difensiva diretta a coprire le proprie e le altrui responsabilità per più gravi delitti”¹⁸; ma anche come una “specificata chiamata in correità”. La sublimazione del paradosso secondo cui la prova esisterebbe a causa della sua inesistenza.

Leoni era dunque ritenuto un capo occulto, proprio come quanto era già accaduto a Toni Negri e sempre secondo un ragionamento circolare e teoremativo; solo che Negri era stato il destinatario di un trattamento meno ostile da parte dei giudici che apostrofavano a più riprese Leoni come un “vile”, come un “Riccardo cuor di leone”, uno “specialista dell'armiamoci e partite”, disprezzando ironicamente a più riprese “l'astuzia del soggetto” e la sua “ipocrisia”¹⁹: tutto ciò, sebbene fosse noto fin dagli albori dello stato moderno, grazie a Hobbes, che consistessero in una violazione di una delle prime leggi naturali le irrisioni e le parole ingiuriose dei giudici verso i colpevoli, parole che non hanno alcuna attinenza né col diritto né con l'ufficio del giudice.

¹⁷Tribunale di Roma, cit., p. 680

¹⁸Tribunale di Roma, cit, p. 205

¹⁹FERRAJOLI Luigi, *L'imputato come nemico*, cit., pp. 592-593

Pur se vile, comunque capo e responsabile della banda per cui, in via deduttiva, gli erano attribuiti tutti i reati commessi da questa. Un livore che arrivava al punto di spingere i giudici a chiedersi se non fosse il caso di rimandare gli atti al PM affinché questo potesse valutare l'opportunità di procedere contro Leoni per il delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato²⁰.

A nulla erano servite le proteste dell'imputato innanzi a un simile congegno: sia in Assise che in appello Leoni aveva fatto presente come avesse partecipato a certi dibattiti dell'area della rivista Senza Tregua, per poi ritirarsi dalla politica all'inizio del 1976 per preparare la laurea in architettura, poi effettivamente conseguita nel luglio dello stesso anno. Aggiungeva poi di aver avuto solo 23 anni all'epoca dei fatti contestati, chiedendo ai giudici come mai potesse essere a quell'età il padre della lotta armata nazionale, condizionando uomini e donne molto più avanti con l'età e con la militanza politica.

Parole vane.

La condanna a 30 anni rimediata in primo grado non è dipesa soltanto da questo congegno politico tradotto in termini giudiziari, vale a dire costruendo il nemico per antonomasia della società; altri meccanismi hanno concorso a determinare l'entità delle pene tanto di Leoni quanto degli altri imputati. Innanzitutto l'abrogazione virtuale per via giudiziaria dell'articolo 309 del codice penale, il quale prevedeva le modalità di non punibilità per il reato di banda armata per chi avesse receduto dalla banda prima di commettere i delitti-scopo per i quali la stessa era stata costituita; considerato che l'elemento del recesso era certo, ammesso anche dal giudice istruttore, l'accertamento rigoroso dell'epoca di uscita dalla banda di ciascun imputato avrebbe dovuto costituire uno degli argomenti centrali del procedimento, tanto più che i pentiti hanno riferito circa l'allontanamento di molti militanti già durante la prima fase di attività della banda, nell'estate del 1976. La corte però aveva liquidato la questione in linea di diritto con il ricorso all'istituto del concorso di reati, sostenendo che i militanti delle UCC formando la banda armata, avessero commesso “ab origine”, automaticamente, il delitto di associazione sovversiva, postulando l'immanenza di una figura nell'altra, con l'armamento a qualificare ulteriormente la forma del reato di sovversione.

Ad eccezione di 3 soli imputati, tutti gli altri erano stati condannati in quanto capi od organizzatori delle UCC, anche stavolta replicando le prassi che avevano contraddistinto l'istruttoria dei vari tronconi del 7 aprile, dal momento che “solo colui che aderisce alla banda senza svolgere alcuna attività o svolgendo compiti meramente esecutivi e non rilevanti” avrebbe

²⁰BRONZINI Giuseppe, *Si prepara un secondo caso UCC*, Repubblica, 2-6-1984

potuto usufruire delle pene più lievi previste per la mera partecipazione: ma se tutti vengono considerati organizzatori e capi, tutti devono rispondere di tutti i reati commessi dalla banda, anche se non vi è alcuna prova non solo che vi abbiano preso parte materialmente, ma che ne fossero a conoscenza. La sentenza liquidava in due righe il prospettarsi del problema della responsabilità oggettiva, affermando che questa altro non fosse se non “la foglia di fico del garantismo e soltanto una prospettazione di Soccorso Rosso”. Ultima questione, l'applicazione della legge sui pentiti. In primo grado questi non usufruivano di alcuno sconto di pena perché i giudici reinventavano la norma sulla collaborazione stabilendo che il recesso dai propositi criminosi dovesse essersi verificato prima dell'arresto, non potendosi considerarli attendibili in un rapporto instaurato soltanto dopo la cattura. Artificio giudiziario inedito nella nostra storia processuale, funzionale a modulare le varie sfumature di credibilità in un'ottica esclusivamente proiettata “ad usum accusae”²¹.

Il punto centrale dell'argomentazione della Cassazione è l'adesione chiara ed esplicita all'idea che la capacità astratta di agevolare il reato-fine, derivante dal ricoprire un ruolo di rilievo all'interno dell'organizzazione criminale, e che comporta un'efficacia rafforzativa, istigativa o determinativa, sia già contemplata nella previsione del reato associativo autonomo: «La sola appartenenza all'associazione, ed anche l'eventuale previsione del reato fine, sono di per sé inidonee a far ritenere responsabile come compartecipe il singolo associato rimasto estraneo all'ideazione e all'esecuzione del reato fine, in mancanza di una prova sicura circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione causalmente rilevanti rispetto alla realizzazione del reato fine, perché per la sussistenza del dolo di partecipazione non basta la semplice consapevolezza di concorrere all'altrui azione criminosa, ma occorre la volontà di contribuire con il proprio operato alla verifica del fatto. In base a questi principi, se non appare censurabile la decisione dei giudici di merito riguardo al riconoscimento di poteri deliberativi in modo collegiale a tutti i componenti ritenuti come organizzatori dei singoli nuclei della banda, appare invece del tutto arbitraria l'attribuzione ad essi, indistintamente ed in blocco [...], di tutti i delitti rivendicati dai rispettivi nuclei di appartenenza [...]. Si tratta di un criterio di valutazione schematico e meccanicistico, che si risolve in una presunzione assoluta di responsabilità, in una sorta di giustizia sommaria, del tutto estranea alla nostra civiltà giuridica»²².

Che si sia trattato di una “violenza giudiziaria” programmata o di un “marasma generale” che, come aveva detto Giorgio Bocca, permettesse, nello stesso giorno, di leggere

²¹FERRAJOLI Luigi, **L'imputato come nemico**, cit., p. 592

²²Cass., Sez. I, 31 maggio 1985, Pecchia ed altri, in *Cass. pen.*, 1986, I, 696.

della concessione della libertà condizionata ad un terrorista come Sandalo e della condanna a 30 anni di uno come Leoni che non era stato formalmente accusato di nessun reato specifico ma soltanto di essere versato e competente in questioni teoriche, resta il fatto che la storia del processo alle UCC è ancora un capitolo non scritto della storia della repressione penale e politica degli anni di piombo e dell'emergenza. Un capitolo che dovrebbe essere scritto al più presto, per capire se, malgrado l'emergenza, sia esistita, in Italia, durante quegli anni, una “cultura giuridica” degna di essere considerata tale.

Un ulteriore banco di prova per la problematica del concorso del partecipe qualificato nei delitti-scopo si è presentato con un caso di notevole risonanza mediatica, di fine anni '80, nel quale le Sezioni Unite hanno ribadito quanto già affermato nelle precedenti sentenze di legittimità.

Il caso riguarda l'omicidio del commissario della Polizia di Stato Luigi Calabresi, attribuito all'organizzazione "Lotta Continua". La Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva condannato gli imputati Marino, Sofri, Pietrostefani e Bompressi in virtù della loro posizione preminente nel gruppo, dopo un'approfondita analisi della struttura rigidamente gerarchica e verticistica dell'organizzazione illegale. La Corte d'Appello aveva evidenziato che il ragionamento dei giudici era viziato dal presupposto fondamentale che "Sofri e Pietrostefani, in quanto dirigenti di alto livello del movimento e dell'organizzazione, o in quanto organizzatore della struttura illegale per Bompressi, non potevano dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui erano stati parte, né addurre di non sapere e di non avere controllato l'iniziativa politico-delinquenziale dell'omicidio o di non averne avuto comunque parte". In sintesi, quanto ammesso dalla Corte d'Assise d'Appello entra in netto contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza e con la regola che disciplina l'onere della prova nel processo penale. Il giudizio ancorava la prova del concorso morale allo status di dirigente od organizzatore, basandosi su un criterio congetturale che presumeva che il dirigente o l'organizzatore di un'associazione dovessero essere consapevoli e coinvolti, almeno moralmente, nel reato-fine attribuibile all'associazione stessa. Come già sottolineato, seguendo il percorso adottato dal giudice di merito, rimarrebbe indimostrato il nesso causale oggettivo e l'aspetto psicologico-soggettivo del reato. La posizione apicale del soggetto può essere valutata, ma solo se integrata con altri elementi specifici, in un contesto in cui la sua singola rilevanza generica viene superata dalla rilevanza dell'insieme degli elementi probatori²³.

²³Cass., Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino e altri, in *Foro it.*, 1993, II, 209.

Intermezzo mafioso

Definire la mafia come una macrostruttura di potere dotata di plurisoggettività, apparato organizzativo e sistema normativo (ancorché non scritto) conduce a considerare la Cosa Nostra come un'organizzazione unica, centralizzata e gerarchica, una visione che ha influenzato notevolmente l'impianto e lo svolgimento dei cosiddetti maxi-processi degli anni '80 e '90.

La comprensione di un sistema "giuridico" del genere, costituito da istituzioni e norme comportamentali, è stata agevolata dalla collaborazione dei cosiddetti "pentiti", in particolare attraverso le informazioni chiave riunite nel cosiddetto "teorema Buscetta" che ha fornito uno schema essenziale per l'incriminazione dei vertici della gerarchia mafiosa, soprattutto negli anni '90.

In primo luogo, secondo il teorema in questione, la Commissione rappresenta l'organo supremo dell'associazione. È responsabile di deliberare o autorizzare gli "omicidi eccellenti", crimini che, per la loro importanza e le reazioni previste dello Stato, sono in grado di avere ripercussioni significative all'interno dell'organizzazione mafiosa. Se tali delitti vengono effettivamente commessi, ciò implica che siano stati preventivamente deliberati o autorizzati dalla Commissione.

Però, non sempre le decisioni della Commissione sono esplicite: più spesso sono espresse implicitamente, attraverso comportamenti concludenti. Infine, le decisioni prese dalla Commissione a maggioranza vincolano anche i membri che non sono d'accordo; l'unico modo per evitare la responsabilità penale derivante da tali decisioni è dissociarsi definitivamente dall'associazione criminale.

L'accettazione di una visione unitaria e gerarchica della mafia ha fornito una base per il primo maxi-processo, pietra miliare che ha confermato i risultati dell'indagine del primo pool antimafia del Tribunale di Palermo. Questa tesi può essere dibattuta, ma è estremamente funzionale a una strategia processuale centralizzata di un tipo simile a quelli analizzati sino ad ora.

La Corte di Cassazione non ha messo in discussione l'approccio del maxi-processo né il criterio di attribuzione della responsabilità adottato dal giudice di secondo grado; tuttavia, nell'ambito del controllo di legittimità, ha attribuito un significato rilevante al consenso tacito o passivo. Secondo quanto stabilito nella massima della sentenza: "Tale consenso non si sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 c.p.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva; esso contiene i

necessari elementi del dolo e dell'efficacia causale rispetto all'evento [...], salva la prova contraria e concreta dell'inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto".

Nel giudizio di secondo grado, l'uso dell'espressione "consenso tacito" faceva riferimento a una sorta di approvazione o adesione morale, comportamenti che tradizionalmente si collocano al di fuori dell'ambito del concorso. Tuttavia, è proprio questa interpretazione che ha reso il ricorso di legittimità giustificato. La Corte di Cassazione ha precisato che l'atteggiamento di un membro della Commissione che si limita ad "approvare implicitamente, pur potendo impedirla, un'iniziativa criminosa relativa a un delitto 'eccellente' proveniente da altri associati" rientra pienamente nella categoria di concorso.

In realtà, la decisione affronta una questione di natura processuale e probatoria. A causa delle evidenti difficoltà nel provare un effettivo concorso morale, si fa ricorso a una sorta di concorso morale presunto, dedotto logicamente dal cosiddetto "teorema Buscetta", con un chiaro ribaltamento dell'onere della prova.

Nella motivazione precedentemente citata, il consenso tacito viene considerato come una condotta con efficacia causale e accompagnata dal corrispondente elemento soggettivo. Alla luce di tali affermazioni, emerge la fragilità e la sfumatura della disciplina sulla compartecipazione criminosa contenuta nel codice.

Ancora una volta, come già evidenziato nella giurisprudenza sulla "lotta al terrorismo", si abbandona un'approccio più garantista a favore di un duplice obiettivo: semplificare la prova della responsabilità dei soggetti in posizione apicale all'interno delle organizzazioni criminali e evitare che il carico sanzionatorio previsto per questi partecipi qualificati sia inferiore rispetto a quello previsto per gli esecutori materiali del delitto, poiché si basa unicamente sull'applicazione della fattispecie associativa, senza la necessità di dimostrare il concorso²⁴.

Il caso Craxi: imputazioni senza fatto di reato

L'istruzione dei processi di Mani Pulite si è basata su un meccanismo passato alla storia come "dazione ambientale", Combinando e de-formalizzando gli elementi costitutivi dei reati di abuso di ufficio, corruzione e concussione, i giudici di Milano hanno forgiato una figura delittuosa mista, molto simile all'imputazione politica quanto a vaghezza, elasticità, flessibilità.

²⁴ Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate e altri, con nota di FIANDACA Giovanni, *Sulla responsabilità concorsuale dei componenti della cupola di «cosa nostra»*, in *Foro it.*, 1993, II, 15

Il sillogismo che ne consegue non dà scampo: la premessa maggiore contempla che l'ambiente politico-economico sia corrotto; la premessa minore vede l'indagato/imputato far parte di quell'ambiente; la conclusione è che l'imputato è corrotto. Gettando la rete giudiziaria su un intero ambiente, per definizione corrotto e popolato da concussori, chi ne fa parte, automaticamente è da inquisire. Spetta a chi cade nella rete dimostrare la propria innocenza; vige, nella pratica, l'inversione dell'onere della prova. Dimostrazione di innocenza che gli indagati non possono fornire agevolmente; stante l'appiattimento pedissequo del Gip Ghitti alle richieste della Procura -come avrebbe ammesso lo stesso subito prima di passare al CSM- giusto con un paio di note a margine dei provvedimenti di richiesta della custodia cautelare, per evitare "noiose camere di consiglio", si procede ad arresti a getto continuo con risvolti mediatici altamente spettacolari. Il partito politico maggiorante colpito dalle inchieste di Mani Pulite è il PSI²⁵.

Le dichiarazioni rese da un altro importante esponente socialista pochi giorni prima del primo avviso di garanzia a Craxi, Giacomo Mancini, saranno devastanti per il segretario politico socialista. Ascoltato dai magistrati il 18 novembre 1992, in merito ai finanziamenti illegali ottenuti dal PSI da grossi gruppi imprenditoriali come Montedison, Fininvest, il gruppo Ligresti, fino all'operazione Enimont, Mancini aveva affermato che "la posizione del segretario amministrativo, dell'on. Balzamo nella specie, è stata sicuramente quella di referente nelle questioni riguardanti i singoli appalti, ma non può considerarsi la figura centrale del complesso delle operazioni politiche e finanziarie che hanno avuto come protagonista con gli altri partiti anche il PSI nella persona del suo segretario on. Bettino Craxi, al quale devono riferirsi anche le decisioni sulle entrate provenienti dai gruppi finanziari in questione. Mi riferisco sia alle entrate effettuate nel rispetto della legge sul finanziamento ai partiti, sia e soprattutto alle entrate provenienti al di fuori della legge sul finanziamento ai partiti o addirittura da accordi non leciti". Una formula, quella sulla "riferibilità a Craxi" degli illeciti compiuti per finanziare il PSI che i magistrati della procura di Milano faranno propria, sulla scorta delle numerosissime dichiarazioni che raccoglieranno, tra il 1992 e il 1993, da imprenditori, collettori di tangenti, esponenti regionali e nazionali dello stesso partito, nell'ambito di numerose inchieste le quali coinvolgono centinaia di aziende e di enti pubblici che vanno dalle tangenti per Enel ai fondi neri Eni e Montedison, fino ai reati commessi per gli accordi conclusi nell'ambito dei procedimenti Enimont, Eni-Sai, Metropolitana Milanese, Conto protezione, Cariplo,

²⁵Rinvio al mio *L'affaire Craxi*, Storia dei grandi segreti d'Italia, RCS MediaGroup, 2023, pp. 74 ss

Cooperazione internazionale, All Iberian e altri ancora, assorbendo anche inchieste che saranno poi giudicate dal Tribunale di Roma come il caso Intermetro.

In questo biennio, personaggi come gli imprenditori Ligresti, Bitetto. De Toma e Lodigiani, esponenti politici come Loris Zaffra e Sergio Radaelli, collettori di denaro nero come Larini, Prada, Carnevale, Sama, Tradati, descriveranno ai PM del pool di Mani pulite il sistema del cosiddetto “albo degli imprenditori”, cioè di come fosse necessario versare tagneti ai partiti, in particolare alla DC e al PSI, secondo i dichiaranti, per essere ammessi al “sistema” tangentopoli ed usufruire della rotazione dell’assegnazione degli appalti. Per quanto riguarda il PSI, i magistrati ricostruiscono il sistema di accordi locale e nazionale, strutturato attraverso il passaggio di denaro a mano o attraverso l’uso di conti correnti esteri che assicuravano un finanziamento costante al partito; per i PM, se il segretario amministrativo Balzamo era il percettore materiale di questo denaro, Craxi doveva ritenersi in maniera logicamente incontrovertibile il ricevente ultimo, dato che le numerose testimonianze a carico che i magistrati considerano come chiamate di correità, riferiscono di come il capo politico socialista non solo si informasse costantemente sulle commesse, ma di come anche sollecitasse i versamenti di denaro in nero fin dal momento delle nomine del fiduciario per i conti esteri del partito o di determinati personaggi posti a capo di aziende o enti pubblici, come nel caso di Antonio Natali e Claudio Dini per la MM: per i giudici, fin dal momento della nomina si sarebbe consumato l’illecito, dal momento che l’incaricato o il fiduciario era implicitamente investito del compito di procacciare i finanziamenti illegali.

Per chi accusa Craxi, nessuna operazione di finanziamento al PSI si sarebbe potuta svolgere senza che il segretario politico ne fosse a conoscenza o avesse dato il proprio assenso, in virtù anche della vicinanza o dell’amicizia personale tra lo stesso segretario e chi si occupava di garantire le collette di denaro.

In altre parole, secondo i magistrati, ogni episodio delittuoso che ricade nell’ambito dei reati di corruzione, concussione, ricettazione, finanziamento illecito, anche se è stato materialmente commesso da altre persone, deve essere comunque contestato anche a Craxi in qualità di concorrente, giacché si legge sia negli avvisi di garanzia che nelle richieste di autorizzazione a procedere che “poiché l’onorevole Craxi non era un estraneo alla struttura centrale del partito (anzi ne era il massimo esponente, e evidentemente concorreva non solo alle decisioni di spesa, ma anche a quelle di entrata che ne erano il presupposto), e poiché era direttamente e personalmente coinvolto a livello locale nelle attività illecite di cui si è detto, doveva essere a conoscenza, almeno nelle linee generali, dell’esistenza di somme illecitamente pervenute al partito [...] emerge perciò un quadro complessivo che vede l’onorevole Craxi al

centro delle decisioni cruciali che mettono capo al finanziamento del partito o di sue articolazioni e delle nomine degli uomini che a ciò debbono provvedere, oltre che diretto autore di interventi di protezione a favore di chi ha versato denaro, nonché destinatario, direttamente o indirettamente, personalmente o in relazione ad articolazioni del PSI riconducibili alla sua persona, di gran parte delle somme riscosse in sede locale. Lo stesso parlamentare è intervenuto più volte pubblicamente su fatti afferenti la presente vicenda giudiziaria rilasciando varie dichiarazioni, sia in sede parlamentare sia in altre occasioni. Appare opportuno riportare alcune di tali dichiarazioni e cioè quelle rese nella seduta del 3 luglio 1992 della Camera dei deputati in quanto perfettamente coerenti con il quadro rassegnato. Le menzionate dichiarazioni sono infatti ulteriore indice della conoscenza da parte dell'onorevole Craxi dei meccanismi di illecito finanziamento del PSI e anzi, per l'autorità della assemblea avanti la quale sono state rese e la solennità del tono usato, assumono, in ordine ai reati contestati, inequivoco valore di confessione stragiudiziale”.

Craxi unitamente ai suoi legali, protesta fin dal principio delle inchieste di essere caduto in un teorema politico e giudiziario che vede l'invenzione della sua responsabilità come concorrente in virtù di una responsabilità oggettiva non prevista dal diritto penale italiano. Gli avvocati di Craxi lamentano da subito l'assenza, nelle dichiarazioni contro Craxi, di qualsivoglia elemento che attesti la partecipazione materiale dello stesso ai fatti in esame. Secondo Lo Giudice e Guiso non esiste una sola testimonianza in cui si affermi che Craxi abbia percepito materialmente somme di denaro o che abbia partecipato a qualsivoglia accordo: si è inventata la figura del ricevente finale soltanto per poter estendere l'uso dell'istituto del concorso morale nel reato nei confronti del loro assistito.

Per i legali del leader socialista, Craxi smette di essere tale per diventare di volta in volta Larini, Ligresti, Zaffra, Radaelli, Balzamo e così via, compiendo “spiritualmente” i reati commessi materialmente da altri. Inoltre, il segretario politico del partito non può essere perseguito penalmente solamente sul presupposto del suo ruolo centrale e della sua influenza secondo cui non poteva non essere a conoscenza della natura dei finanziamenti che arrivavano al partito e dunque di tutte le operazioni ad essi connesse. Ogni posizione giuridica deve essere valutata singolarmente, non potendo, per principio, in ossequio e in linea con le campagne di aggressione giornalistiche e televisive estendere la responsabilità penale per interposta persona, figurando Craxi ogni volta come il terminale di ogni accordo e come il ricevente finale di somme che non ha mai percepito.

Per i PM del pool di Milano, nonostante gli enormi versamenti annuali al partito, le casse del PSI risultano sempre in rosso, per cui deducono che il segretario politico abbia potuto

trattenere per sé gran parte delle somme in questione, procedendo così per i reati di corruzione, di concussione e, in alcuni casi, di ricettazione.

A Craxi vengono così inviate 26 comunicazioni di garanzia, la prima il 15 dicembre 1992, tutte le altre nel corso del 1993: 27 gennaio, 2 febbraio, 9 febbraio, 17 febbraio, 15 marzo, 17 marzo, 22 marzo, 29 marzo, 31 marzo, 14 aprile, 4 maggio, 11 maggio, 19 maggio, 21 maggio, 24 maggio, 25 maggio, 4 giugno, 5 giugno, 8 giugno, 12 giugno, 21 giugno, 28 luglio, 24 settembre, 7 ottobre, 16 ottobre. Le richieste di autorizzazione a procedere saranno invece 18, tutte inviate nel 1993: 3 gennaio, 29 gennaio, 10 febbraio, 3 marzo, 5 marzo, 11 marzo, 13 aprile, 14 maggio, 16 maggio, 20 maggio, 17 giugno, 7 luglio, 6 agosto, 19 ottobre due richieste, 22 ottobre, 29 ottobre, 4 novembre.

Secondo la stampa si tratta dell'attacco decisivo al sistema della corruzione italiano; per gli avvocati di Craxi e per i pochi compagni che gli restano accanto, si è di fronte invece ad un rituale giudiziario di liquidazione²⁶.

Interessanti le considerazioni svolte dalla VI sezione penale della Cassazione nella sentenza del 16 aprile 1998, in merito al processo Metropolitana Milanese: questa non solo accoglie il ricorso proposto dai legali di Craxi contro le condanne per il caso MM, ma argomenta l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano avvalorando sostanzialmente l'impostazione difensiva assunta dallo stesso Craxi e dai suoi legali fin dal 1992. Vale la pena riportare i passi più importanti.

Sostiene infatti la sesta sezione penale della Cassazione che “i ricorsi sono fondati e vanno accolti [...] La pronuncia di colpevolezza di Benedetto Craxi riposa sostanzialmente sul seguente teorema: Craxi aveva ricoperto, tra il 1976 e il 1992, la carica di segretario politico nazionale del PSI e aveva gestito il partito con metodi di forte accentramento e personalizzazione, tanto da avere eliminato, di fatto, la concreta operatività delle correnti interne e da avere fatto pesare, in modo determinante, il suo punto di vista personale su qualsiasi scelta concernente la vita del partito, che aveva finito per gravitare, nel periodo precisato, intorno al suo leader e aveva acquisito, soprattutto nell'area milanese, un rilevante peso politico [...] la posizione verticistica del Craxi e l'impostazione gestionale del partito da parte del medesimo conclamavano il suo concorso nei reati ascrittigli, sia sotto il profilo morale sia sotto quello materiale [...] La dimostrazione di tale teorema è affidata, nella sentenza impugnata, oltre che alle parziali ammissioni del prevenuto, essenzialmente alle dichiarazioni accusatorie di Silvano Larini, coimputato, le quali sarebbero intrinsecamente attendibili [...] L'iter

²⁶Op. cit. pp 88 ss

argomentativo seguito dalla Corte territoriale non può essere condiviso [...] Tale metodologia motivazionale non è corretta, perché non fa buon governo dei principi generali in tema di prova e di sua valutazione, nonché delle norme relative al concorso di persone nel reato”.

Sulla credibilità del Larini la Cassazione prosegue sostenendo che questa “invero, è stata risolta dai Giudici di merito esclusivamente in base alle circostanze che il medesimo era vincolato da un "forte legame di amicizia con l'imputato" e che era stato direttamente coinvolto dal 1987, quale collettore per conto del PSI, nel sistema degli appalti della MM. Nessun accenno si è doverosamente fatto alla precisione e alla coerenza delle sue dichiarazioni in rapporto a quella che è la postulazione accusatoria, recepita integralmente nel giudizio di condanna [...] Si è attribuito giustamente rilievo preminente e decisivo alla circostanza, sempre riferita dal Larini, relativa al recapito delle buste contenenti il denaro contante presso l'ufficio del Craxi, in Piazza Duomo a Milano, e si è individuato il riscontro esterno a tale circostanza nelle dichiarazioni di Enza Tommaselli, segretaria del Craxi, la quale aveva ammesso la consegna, a sue mani, del denaro; l'argomento, però, attraverso il quale si è voluto accreditare, con non poca forzatura, la tesi della destinazione finale del denaro alla persona dell'imputato, non convince per la disinvoltura che lo caratterizza, in quanto non considera (e non spiega il perché) la precisazione perentoria della Tommaselli, secondo la quale il Craxi era rimasto sempre estraneo ai meccanismi di raccolta e gestione del denaro, destinato, invece, a chi si occupava delle esigenze finanziarie del partito a livello locale o nazionale”. Secondo la Corte, quindi, perché credere incondizionatamente a Larini e non alla segretaria di Craxi? Si sarebbe dovuto approfondire il punto.

Per la suprema Corte l'errore logico si somma a quello giuridico in maniera dirompente dal momento che “la tesi seguita dai Giudici di merito è viziata da un evidente errore di diritto, che inquina il decisivo passaggio logico del ragionamento di fondo, posto a base della pronuncia di condanna: dalla riferibilità degli episodi di illecito finanziamento, di corruzione e di controllo degli appalti pubblici al "sistema" innanzi illustrato, voluto – per convergenti interessi – dai partiti politici e dal mondo imprenditoriale, si passa alla riferibilità di tali illeciti al chiamato in correità, che era al vertice del suo partito e lo gestiva da accentratore. Una siffatta proposizione si pone in deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza (art.27 Cost.) e con la regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale, perché essa ancora la prova della responsabilità del Craxi al suo "status" di segretario politico del partito, muovendo non da una consolidata regola di esperienza ma da un parametro di tipo congetturale, per il quale il segretario politico di un partito, gestito con metodi di forte accentrimento, non può non essere consapevole e partecipe, quanto meno moralmente, dei reati

commessi dai referenti del partito, che strumentalizzano le funzioni esercitate all'interno di una P.A., per soddisfare esigenze finanziarie del partito medesimo. Così ragionando, si ledono i principi che regolano il concorso ex art.110 c.p., restando indimostrati il collegamento causale della condotta del prevenuto con i fatti e il suo contributo, sia pure solamente morale, ai reati specifici; e il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di essi, che da tutti i concorrenti deve essere oggetto di rappresentazione e volizione”.

Pertanto, continua il giudice di legittimità, “il ruolo verticistico e preminente ricoperto dal Craxi in seno al suo partito ha una sua valenza, ma, da solo, non è risolutivo ai fini della dimostrazione del concorso nel reato; per soddisfare tale prospettiva, il detto "status" deve integrarsi con un complesso di altri elementi specifici e concreti, nel quale – per la rilevanza dell'insieme – la soglia della sua singola rilevanza generica deve essere superata. La sentenza impugnata ha supportato, sul piano motivazionale, il cennato principio di fondo cui si è ispirata e quindi la sussistenza del concorso del Craxi con una serie di considerazioni generiche e, per lo più, assertive, le quali non offrono la certezza della colpevolezza dell'imputato [...] L'avere il Craxi, "con l'autorità che gli derivava dalla massima carica interna, avallato le iniziative di Balzamo, comprese quelle che avrebbero potuto avere ripercussioni pregiudizievoli sulla immagine del partito", non significa, di per sé, avere concorso nel reato”.

Secondo la Cassazione i giudici di merito hanno condannato Craxi secondo un ragionamento circolare, una petizione di principio, non dimostrata tanto da affermare che non si comprende come Craxi, per il solo fatto di sapere e di informarsi avesse poi partecipato alla fase preparatoria del congegno utilizzato per assicurarsi i finanziamenti illeciti per il partito: “questa inerzia di fronte alla chiara commissione di illeciti di rilevanza penale da parte di soggetti che, a vario titolo, gravitavano nell'area del partito ed operavano per esso può integrare gli estremi del concorso omissivo? La risposta non può che essere negativa, considerato che in capo al prevenuto non esisteva una "posizione di garanzia", avente come specifico contenuto l'impedimento di reati del tipo di quelli di cui si discute: la posizione di garanzia implica la titolarità (da parte del garante) di un potere giuridico idoneo a impedire il compimento di taluni reati, potere che esula dalle funzioni esercitate dal segretario politico di un partito”²⁷.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna con rinvio, ordinando la celebrazione di un nuovo processo di appello, dal momento che Craxi non avrebbe dovuto essere condannato sul doppio presupposto teorematologico fondato sull'assunto che non poteva non sapere, ma soprattutto che sulla base di questo assunto, dato che non esisteva una

²⁷Cass., Sez. VI, 16 aprile 1998, Craxi e Civardi, in *Riv. pen.*, 1998, II, 672 ss.

posizione di garanzia a carico del segretario politico del partito circa l'operato dell'amministrazione, non potesse anche non volere gli illeciti commessi. Secondo questa sezione della Cassazione, in più, Craxi non avrebbe dovuto essere condannato sulla base della presunzione che qualunque dichiarazione resa da un qualsiasi soggetto processuale sulla sua persona costituisse un indizio o una prova a suo carico e che tutte queste dichiarazioni fossero automaticamente attendibili senza necessità di essere riscontrate, soprattutto nel caso della chiamata di correità, caso in cui il soggetto che la produce può avere molti interessi nel porla in essere diversi da quelli dello stabilimento della verità processuale. Una tale modalità d'azione per i giudici della suprema corte avrebbe inoltre causato l'inversione dell'onere della prova, rendendo praticamente quasi impossibile l'attività difensiva dato che, secondo le modifiche all'art. 513 cpp, i chiamanti in correità potevano avvalersi della facoltà di non rispondere sottraendosi in tal modo al controesame, ma il pubblico ministero poteva richiedere la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese durante la fase d'indagine, dichiarazioni che, una volta lette in aula, entravano a far parte del fascicolo dibattimentale.

Solo che la Cassazione non aveva indicato i criteri a cui attenersi per il giudizio di rinvio, istruito in poco più di 20 giorni. Craxi viene nuovamente condannato sulla scorta dei principi censurati dalla VI sezione penale della Suprema Corte, prima che un'altra sezione di quest'ultima non confermasse il giudizio sostenendo l'applicabilità in questo caso della cosiddetta prova logica.

Bibliografia

BRONZINI Giuseppe, *Si prepara un secondo caso UCC*, Repubblica, 2-6-1984.

CONTESSI Luigi, *I processi di Mosca. Le requisitorie di Vychinsky, le accuse del breve corso e la denuncia di Khrushchev*, Il Mulino, 1970.

FERRAJOLI Luigi, *L'imputato come nemico: un topos dell'emergenza*, Dei delitti e delle pene, 1984.

FIANDACA Giovanni, *Sulla responsabilità concorsuale dei componenti della cupola di «cosa nostra»*, in *Foro it.*, 1993, II, 15.

FIORENTINO Dario e CHIARAMONTE Xenia, *Il caso 7 aprile. Il processo politico dall'Autonomia Operaia ai No Tav*, Mimesis, Law-without-Law, 2019.

FIORENTINO Dario, *Il processo 7 aprile e il teorema Calogero*, Storia dei grandi segreti d'Italia, Rcs MediaGroup, 2023

FIorentino Dario, *L'affaire Craxi*, Storia dei grandi segreti d'Italia, RCS MediaGroup, 2023.

MANCONI Luigi, *Il processo-guerriglia*, Il Messaggero, 18-7-1984.

MASTROGIACOMO Daniele, *Per la Cassazione è finita l'emergenza del terrorismo*, Repubblica, 2-6-1985.

NEPPI MODONA Guido, *Quella sentenza tutta da rifare...*, Repubblica, 6-5-1984.

Submissão: 15/11/2024. Aprovação: 02/12/2024.